

D.M. 374 DEL 22 AGOSTO 2017

REGOLAMENTO APPALTI PUBBLICI BENI CULTURALI



- Roma, 13 dicembre 2017
- CNA Nazionale, piazza Mariano Armellini 9/a – sala Corsi.

**PRIME NOTE A COMMENTO
RELATIVAMENTE AI CAMPI
: “ RESTAURATORI BENI
CULTURALI” - “OS2-A”**





- **PROLOGO:** non è menzionato il procedimento di Qualifica in corso, ai sensi dell'Art.182 del Codice BBCC,

ART. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)



- Nessun commento particolare salvo che , come già nel D.lgs. 50, appare la nuova definizione “*..materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico, archeologico..*” Segnalo che di questa nuova definizione non viene esplicitato il significato. Inoltre scompare, rispetto al passato, ogni riferimento all’interesse “*demo antropologico*”.
- **TESTO ORIGINALE**
- Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio». 2. I lavori di cui al presente regolamento si articolano nelle seguenti tipologie: a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee; b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili; c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. 3. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito indicato come «Codice dei contratti pubblici».

ART.3

(SPECIFICITÀ DEGLI INTERVENTI)



- Interessante la previsione del “ *documento sullo stato di conservazione del singolo bene....*” ai fini della programmazione dei lavori pubblici.
- **TESTO ORIGINALE**
- **Art. 3 Specificità degli interventi 1.** Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

ART.5 (REQUISITI GENERALI)



- Positiva la prescrizione di coerenza tra il settore merceologico dell'iscrizione in Camera di Commercio e la Categoria di Qualificazione SOA richiesta.

- TESTO ORIGINALE
- Art. 5 Requisiti generali 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

ART.7 (IDONEITÀ TECNICA)



Contiene importanti novità

- avere eseguito lavori sui beni culturali per almeno il 70% dell'importo della classifica per cui viene richiesta l'iscrizione. Il nuovo decreto, quindi, fa scendere la soglia prevista al 90% dal precedente DM 294/2000.
- L'impiego *“temporalmente illimitato”* dei C.E.L. *“ai fini della qualificazione”* purché vi sia *“principio di continuità nell'esecuzione dei lavori”* oppure sia invariata la direzione tecnica.
- TESTO ORIGINALE
- Art. 7 Idoneità tecnica 1. L'idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati: a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 13; b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione. 2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell'esecuzione dei lavori, a prova dell'attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa. 3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità tecnica maturati dall'impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni. 4. Ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgono nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale».

ART.7 (IDONEITÀ TECNICA)



- Nei trasferimenti di azienda “ *i requisiti di idoneità tecnica della impresa cedente sono mutuabili* “ solo se viene trasferito contestualmente il direttore tecnico della cedente che poi dovrà restare in organico per tre anni.

ART.7 (IDONEITÀ TECNICA)



- Le novità di cui ai punti 1 e 2 sono valutabili positivamente
- laddove allargano la base delle imprese che possono attestarsi e facilitano la possibilità di conservare nel tempo l'attestazione. Tuttavia appare peraltro difficilmente dimostrabile il rispetto "del principio di continuità nell'esecuzione dei lavori" che , introducendo un concetto del tutto nuovo e dai confini indefiniti, nel dare adito ad incertezze potrebbe aumentare il contenzioso.

ART.7 (IDONEITÀ TECNICA)



- La norma al punto 3 è positiva poiché dovrebbe contrastare efficacemente i falsi trasferimenti o quelli di comodo. Tuttavia il termine di 3 anni risulterebbe difficilmente controllabile dato che sfuggirebbe alla verifica triennale da parte della SOA. Dunque o si prescrive che venga verificata ad ogni procedura di gara oppure sarà facilmente aggirata.

ART.7 (IDONEITÀ TECNICA)



- Al comma 4 è desta perplessità la previsione del regime premiale per la sola presenza in organico di personale in possesso di titoli di studio post-universitari. In pendenza del procedimento di “qualifica” la norma ha di fatto un contenuto discriminatorio.

ART.7 (IDONEITÀ TECNICA)



- Potrebbe essere espressa diversamente , pur mantenendo il suo senso, aggiungendo tra gli elementi premiali la *presenza in organico di un numero di Restauratori di Beni Culturali e di Collaboratori restauratori proporzionalmente superiore a quanto previsto al successivo Art. 8.*

ART.7 (IDONEITÀ TECNICA)



Archeologi

- comma 4
- Secondo capoverso, *...di personale corrispondente ai profili previsti per la tenuta degli elenchi di cui alla L. 110/2014 art.2, declinati secondo le attività caratterizzanti*

ART 8 COMMA 4



ARCHEOLOGI

- **Primo capoverso, ...di archeologi corrispondenti ai profili previsti per la tenuta degli elenchi di cui alla L. 110/2014 art.2, declinati secondo le attività caratterizzanti, in numero non inferiore al 70%**

- **TESTO ORIGINALE**
- Art. 8 Idoneità organizzativa
- 4. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità organizzativa è dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.

ART.9 (IDONEITÀ FINANZIARIA)



- Evidenziamo la disparità di trattamento tra i possessore di attestazione nelle categorie OS 2A OS 2B e OS 25 rispetto ad imprese in possesso di attestazione ad esempio in OG 2.
- TESTO ORIGINALE
- Art. 9 Capacità economica e finanziaria 1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori è dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del Codice dei contratti pubblici. 2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacità economica e finanziaria e' dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ART.12

(IMPORTI INFERIORI A 150MILA EURO)



- ***Al comma 1, si propone di sostituire l'ultima frase con o in alternativa, "avere in organico un restauratore qualificato in possesso dei requisiti ai sensi del DM 86/2009"***

- **TESTO ORIGINALE**
- **Art. 12 Lavori di importo inferiore a 150.000 euro**
- **1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta:**
 - **a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio precedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla gara ufficiale, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a);**
 - **b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

ART.12

(IMPORTI INFERIORI A 150MILA EURO)



- Al comma 2 , per i lavori sotto i 40 mila euro desta perplessità che il certificato di buon esito dei lavori può essere rilasciato, oltre che dalla Soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice. Fa trasparire un disimpegno dell'autorità di tutela che non ha giustificazione. I Beni Culturali sono tutti meritevoli delle stesse tutele a prescindere dagli importi impegnati. Peraltro 40 mila euro possono essere ben sufficienti anche al restauro di un capolavoro.
- **TESTO ORIGINALE**
 - 2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

ART.12

(IMPORTI INFERIORI A 150MILA EURO)



ARCHEOLOGI

- punto 2:
- la soprintendenza archeologica fino alla riforma non concedeva certificati di buon esito in quanto pur essendo direzione scientifica per legge, nella maggioranza dei casi non è stazione appaltante diretta

ART.13 (DIRETTORE TECNICO)



- Il comma 3 non è condivisibile la distinzione proposta tra restauratori di cui all'art.29 del dlgs 42/2004 e restauratori di cui all'art.182 del medesimo dlgs. Si ricorda che il profilo unico di restauratore non rileva differenze relativamente alla direzione tecnica.

- TESTO ORIGINALE

- Art. 13 Direttore tecnico
- 3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata: a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa; b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5; c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

ART.13 (DIRETTORE TECNICO)



■ TESTO ORIGINALE

■ Art. 13 Direttore tecnico

- 1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
- 2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
- 3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata: a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa; b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5; c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
- 4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
- 5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. 6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART.13 (DIRETTORE TECNICO)



- Il contenuto del comma 5 va energicamente respinto in quanto apertamente discriminatorio. Deve essere espunto. Alla lettera b) del comma 3 alla terza riga, il testo a partire dalle parole “*restauratori di beni culturali*” va eliminato e sostituito con “ *soggetti in possesso della qualifica di restauratori di beni culturali ai sensi della vigente normativa*”.
- **TESTO ORIGINALE**
 - 5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché' tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. 6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART.13 (DIRETTORE TECNICO)



ARCHEOLOGI

- punto 3 comma C
- *[la direzione tecnica è affidata] ad archeologi corrispondenti ai profili previsti per la tenuta degli elenchi di cui alla L. 110/2014 art. 2, declinati secondo l'attività caratterizzante di cui al profilo A4*

TITOLO III (PROGETTAZIONE)

- Positivo che per i lavori concernenti i beni culturali, nel caso in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali.



TITOLO III (PROGETTAZIONE)



- **Art. 14 Attività di progettazione 1.** I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, i cui contenuti sono quelli previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal comma 6 del presente articolo. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, linee di indirizzo, norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione di lavori sui beni di cui all'articolo 1. 2. La scheda tecnica di cui all'articolo 147, comma 2, del Codice dei contratti pubblici è finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni. 3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, è disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. 4. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi: a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentano complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità; b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile unico del procedimento la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante. 5. Nei casi di cui al comma 4 l'affidamento dei lavori può avvenire sulla base del progetto definitivo. 6. Per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.

TITOLO III (PROGETTAZIONE)



■ FINE PRESENTAZIONE



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
e della Piccola e Media Impresa
Unione – CNA Artistico e Tradizionale
Mestiere - RESTAURATORI